



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

Roma, 25-M-97
Prot. n.
489525

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
SERVIZIO CENTRALE CAMERE DI COMMERCIO ED UU.PP.I.C.A. - DIV. VIII[^]

Alle CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

LORO SEDI

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria
del commercio dell'artigianato e dei
trasporti

11100 AOSTA

e, p.c.

Agli UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

LORO SEDI

OGGETTO: Disciplina delle attività di pulizia. Legge n.82 del 1994
e D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

Ai SIGNORI PREFETTI

LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA - Assessorato
della Cooperazione del commercio
dell'artigianato e della pesca

90100 PALERMO

CIRCOLARE N 3428 /C

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI- VENEZIA
GIULIA - Presidenza della Giunta
Segreteria generale-Servizio di Vigi-
lanza sugli enti-Via S. Francesco, 37

34133 TRIESTE

Alla REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE
Ufficio Vigilanza Camere di commercio

38100 TRENTO

Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato industria e commercio

09100 CAGLIARI

All'UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA

00187 ROMA

Alla INFOCAMERE, s.c.p.a.,

SEDE di

ROMA

SEDE di

PADOVA

All'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE

SEDE

- 3 -

In considerazione di ciò, l'iscrizione di nuove imprese individuali e la denuncia di inizio dell'attività deve avvenire, in linea di massima, contestualmente nel corso della medesima giornata.

Qualora ciò risulti impossibile ma l'impresa dimostri, tramite l'esistenza di lettere di affidamento, contratti preliminari o altra documentazione idonea, di poter iniziare l'attività al Registro delle imprese rilasciando la relativa attestazione, l'ufficio può ricevere la domanda d'iscrizione invitando il richiedente a completarla ai sensi dell'art. 11, comma 11, del D.P.R. n. 581 del 1995, con la comunicazione dell'avvenuto avvio dell'attività da formalizzare però, stante la particolarità della questione, entro il termine perentorio di 10 giorni (entro 5 giorni nel caso della presentazione della domanda su supporto informatico) di cui all'art. 11, comma 8 del D.P.R. n. 581/95, pena il rigetto della domanda di iscrizione stessa.

2) REQUISITI DI ONORABILITA' (L. 82/94, art. 2)

Nel caso in cui nell'impresa esercente l'attività di pulizia intervengano modifiche in ordine ai soggetti indicati all'art. 2, comma 2 della legge n. 82 del 1994, l'ufficio del Registro delle imprese o la Commissione provinciale dell'artigianato deve verificare d'ufficio, come già ricordato con la circolare n. 3343/C del 28.7.1994, che siano soddisfatti per ciascuno dei nuovi soggetti i requisiti di onorabilità di cui all'art. 2 della legge stessa. Al riguardo si ricorda che le imprese sono obbligate a comunicare tali variazioni come indicato nell'art. 4 comma 1 del D.M. Eventuali omissioni sono sanzionate come indicato dall'art. 6, comma 1, della legge.

Null'altro si ritiene di dover aggiungere sull'argomento rispetto a quanto già ampiamente rappresentato con la citata circolare n. 2343/C del 28.7.1994, dando naturalmente per scontata la consapevolezza dei richiedenti riguardo la necessità che ciascuno dei soggetti richiamati dal comma 2, dell'art. 2 della legge debbano essere "esenti" dai fatti e dalle circostanze elencate dal comma 1 dello stesso articolo.

3) NATURA DEI CONTROLLI DA PARTE DELL'UFFICIO

3.1) Lo scrivente non ritiene che per il procedimento di iscrizione delle imprese di pulizia al Registro delle imprese debba farsi ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

E' da ritenere infatti che anche per le imprese di pulizia si tratti sempre e comunque di una procedura di iscrizione al Registro

Ministero dell'Industria del Commercio dell'Artigianato e delle Attività Turistiche

- 4 -

delle imprese e che, pertanto, su ogni altra disposizione prevalgano le norme previste dal codice civile per l'iscrizione a detto registro, come modificate dall'articolo 8 della legge n. 580 del 1993 e come integrate, per gli aspetti procedurali, dal D.P.R. n. 581 del 1995, recante norme di attuazione del predetto articolo 8.

Pertanto le procedure di iscrizione al Registro delle imprese debbono concludersi entro il decimo giorno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione (il quinto, in caso di presentazione della domanda su supporto informatico) e, a tal fine non sono richiesti verifiche e controlli ulteriori rispetto quelli espressamente previsti dalle norme di legge e regolamentari.

Nel caso delle imprese di pulizia si ricorda che l'articolo 2, comma 4, delle norme regolamentari esplicitamente dispone che il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 4 (requisiti di capacita' economico-finanziaria e requisiti tecnico-professionali) "e' attestato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa all'atto della presentazione della domanda resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15".

3.2) Al riguardo si precisa che tale attestazione - fornita dall'interessato nella piena consapevolezza delle proprie responsabilità, anche penali (per falsità ideologica in atto pubblico, come previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 26 della stessa legge n. 15 del 1968 e dall'articolo 483 del codice penale), **e' sostitutiva a tutti gli effetti di ogni altra documentazione** che pertanto non può essere richiesta all'interessato stesso al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese per l'esercizio delle attività di cui alla legge n. 82 del 1994.

Con l'occasione si ritiene utile richiamare quanto disposto al riguardo dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990:

"La pubblica amministrazione non può gravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria",

e dalla formula di chiusura di ogni legge, o disposizione regolamentare avente forza di legge:

"E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare".

Si precisa che con riferimento all'obbligo "di farla osservare" deve ritenersi direttamente impegnata la responsabilità del Conservatore del Registro delle imprese, oltrechè, naturalmente, quella del diretto responsabile del procedimento.

- 5 -

3.3) Resta inteso, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 4 delle norme regolamentari, che il responsabile dei relativi procedimenti può provvedere d'ufficio, senza limiti di tempo, all'accertamento del permanere in capo alle imprese di pulizia iscritte dei requisiti in argomento, avvalendosi delle facoltà attribuitegli dall'articolo 6 della stessa legge n. 241 del 1990.

Per l'avvio dei procedimenti di verifica e' comunque necessario che il responsabile del procedimento enunci, ai sensi dell'articolo 3 della piu' volte citata legge n. 241 del 1990, i motivi che li suggeriscono o li impongono: verifiche periodiche (anche a campione), segnalazioni da parte di utenti o di amministrazioni competenti in materia di tutela della sicurezza (nel senso piu' ampio del termine) e di tutela del lavoro, salvo da parte di organismi portatori di interessi diffusi di cui all'articolo 9 della stessa legge n. 241, ecc..

Tra i controlli e le verifiche che e' opportuno vengano effettuati, sia pure d'ufficio e a campione, risultano di particolare interesse quelli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni recate dalla legge n 1369 del 1960 da parte delle imprese che operano con personale dipendente .

4) COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI DEI REQUISITI ART. 4 DEL DECRETO

Come più sopra precisato ogni rapporto delle imprese di pulizia con la Camera di commercio deve avvenire secondo le procedure, i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni per la gestione e la tenuta del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580 del 1993 e del "Repertorio economico amministrativo" (REA) di cui all'articolo 9 del d.p.r. n.581 del 1995, recante le norme di attuazione dello stesso articolo 8 citato.

Ne discende che per ogni comunicazione di modifica dovranno essere usati i relativi modelli di domanda di iscrizione al Registro delle imprese o al "REA", accompagnati, ove necessario, dal modello, allegato **A**, di cui alle norme regolamentari approvate col d.m. n. 272 del 1997, regolarmente compilato e, ove previsto, documentato.

5) RESPONSABILE TECNICO

5.1) Al riguardo si richiamano le argomentazioni recate sull'argomento dalle circolari diramate a seguito dell'emanazione della legge n. 46 del 1990 (disciplina delle attività' di installazione) e della legge n. 122 del 1992 (disciplina delle attività' di autoriparazione).

- 6 -

In particolare si richiama la circolare n. 3342/C del 22.6.1994, che ha meglio definito il requisito della "immedesimazione" del responsabile tecnico nei confronti dell'impresa e della sua struttura operativa e si ricorda che al fine della preposizione dello stesso nella relativa posizione di responsabilità e' sufficiente la comunicazione fatta al Registro delle imprese all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o di eventuale modificazione. Non sono quindi necessarie, anche ai fini della legge n. 82 del 1994, specifiche forme di procura.

5.2) Relativamente ai titoli di studio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento approvato col d.m. n. 274 del 1997 da ritenere idonei al fine del riconoscimento del possesso dei requisiti tecnico professionali si comunica di aver interpellato il Ministero della Pubblica istruzione e il Ministero della Ricerca scientifica e dell'Università, segnalando che, ad avviso di questo Ministero, possono ritenersi abilitanti alle attività di pulizia i corsi professionali e i diplomi di istruzione secondaria che prevedano un corso almeno biennale di chimica, per le attività di pulizia e di disinfezione, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e di sanificazione.

Al riguardo si fa riserva di successive comunicazioni non appena possibile.

6) FASCE DI CLASSIFICAZIONE E CRITERI PER L'ACCESSO

6.1) In relazione ad alcune questioni interpretative sorte in merito alla definizione delle fasce di classificazione e al possesso dei requisiti che occorre possedere in termini di volume di affari, per accedervi, si fa presente quanto segue:

a) per l'accesso alla prima fascia occorre che l'impresa abbia avuto nel triennio di riferimento (o nel minor periodo comunque non inferiore al biennio) un fatturato medio, al netto dell'IVA, di almeno 60 milioni e abbia fornito nello stesso periodo almeno un servizio di importo pari o superiore a 24 milioni (40 per cento di 60 milioni), ovvero almeno due servizi di importo cumulativo non inferiore a 30 milioni (50 per cento di 60 milioni; per esempio un servizio di 20 milioni e un servizio di 10 milioni) od, infine, 3 servizi di importo cumulativo non inferiore a 36 milioni (60 per cento di 60 milioni; per esempio due servizi di 15 milioni ed un servizio di 6 milioni). Si precisa che i suddetti importi possono essere riferiti anche a contratti pluriennali e quindi, ad esempio, che il contratto di 24 milioni può riguardare anche l'intero triennio e quindi scontare, in effetti, servizi per 8 milioni l'anno.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n. 2022 del

- 7 -

L'impresa che accede alla prima fascia, cioè alla fascia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 delle norme regolamentari, potrà partecipare secondo la normativa comunitaria alle procedure di affidamento di appalti pubblici fino ad un importo non superiore ai 100 milioni di lire, IVA esclusa.

Le imprese che non possiedono i requisiti minimi di cui sopra debbono ritenersi escluse dalla possibilità di partecipare all'affidamento di servizi di pulizia da parte delle pubbliche amministrazioni.

b) Per la valutazione del possesso dei requisiti per l'accesso alle altre Fasce il procedimento di verifica è il medesimo.

Sicché per l'accesso, ad esempio, alla fascia di 1 miliardo (lettera d del comma 1 dell'articolo 3), cioè alla possibilità di partecipare all'aggiudicazione, secondo le procedure comunitarie di appalti pubblici fino ad un miliardo di lire, IVA esclusa, è sufficiente che l'impresa dimostri di avere avuto un fatturato medio nel triennio (o nel minor periodo comunque non inferiore ad un biennio) di almeno 700 milioni (al netto dell'IVA), nonché di avere avuto in affidamento, sempre al netto dell'IVA, almeno un servizio di importo pari o superiore a 280 milioni di lire (40 per cento di 700 milioni), ovvero due servizi di importo cumulativo per almeno 350 milioni (50 per cento di 700 milioni; per esempio un servizio di 200 milioni ed uno di 150 milioni) ovvero, infine, tre servizi di importo cumulativo per almeno 420 milioni (60 per cento di 700 milioni; per esempio un servizio di 150 milioni, un servizio di 200 milioni ed un servizio di 70 milioni).

c) Naturalmente per le imprese che, oltre alle attività di pulizia di cui all'articolo 1 della legge n. 82 del 1994 e del regolamento di attuazione approvato con d.m. n. 274 del 1997, esercitano anche altre attività, potrà essere preso in considerazione soltanto il volume di affari relativo alle attività di pulizia.

6.2) Nessuna distinzione, invece, la legge e il regolamento hanno previsto riguardo i fatturati ascrivibili alle varie tipologie delle attività di pulizia. Sicché l'impresa che opera in più di uno dei relativi settori può far valere il proprio volume di affari per l'iscrizione nelle singole fasce di cui all'articolo 3 del regolamento indipendentemente dallo specifico settore in cui lo ha realizzato. Resta inteso, comunque, che l'impresa potrà esercitare la propria attività soltanto con riferimento alle specializzazioni per le quali ha ottenuto l'iscrizione al Registro delle imprese, sulla base dei requisiti tecnico-professionali posseduti.

6.3) Nel caso di imprenditore individuale succeduto nell'attività, ad esempio a seguito del decesso del precedente titolare al quale sia subentrato in tutti i rapporti in essere, e' certamente

del
Darsi
del
Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato seguito nota n°
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

- 8 -

possibile fare ricorso, ai fini della iscrizione nelle fasce di fatturato, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. Analogamente potrà operarsi anche nei casi di subentro nelle attività a seguito di incorporazione o fusione.

7) SEZIONE SECONDA DELL'ALLEGATO A E RELATIVA
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA

Sono state segnalate gravi difficoltà operative con riguardo al rispetto rigido e formale dell'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 4, del d.m. n.274 del 1997 circa la fornitura per gli ultimi tre anni di copia dei libri paga e dei libri matricola afferenti il personale dipendente.

Al riguardo e' stato fatto presente che in molti casi il volume dei documenti da fotocopiare risulta estremamente consistente e che, ove non si pervenga ad indicazioni esemplificative, le Camere di commercio potrebbero vedersi obbligate ad archiviare decine di milioni di documenti.

Questo Ministero, così come già operato dal Ministero dei lavori pubblici con riferimento alla documentazione da rendere per l'iscrizione nell'Albo dei costruttori con la circolare n. 2411 del 11.4.1990, pubblicata sulla G.U. 23.4.1990, n. 94, serie generale, ritiene che la presentazione di copia autenticata del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento, equivalga alla produzione di copia dei libri paga e dei libri matricola richiesti dal regolamento.

La sostituzione di copia dei libri paga e dei libri matricola con copia autenticata dei modelli 770 deve risultare in calce al modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle fasce di cui all' articolo 3 del d.m. n. 274 del 1997 (sezione II dell'allegato A al d.m. stesso), unitamente ad una dichiarazione - **da riportare nel modello prima dell'apposizione della firma e della relativa autentica** - da cui risulti la piena disponibilità dell'impresa a fornire, su richiesta del responsabile del procedimento, le copie integrali dei libri paga e dei libri matricola non rese, ovvero la disponibilità a consentire l'accesso presso i propri uffici ai funzionari camerale eventualmente incaricati di effettuare opportune verifiche sui libri stessi.

IL DIRETTORE GENERALE



c:\c\regis-182\Circ2

2